

L.R. 36/95 art. 3, comma 2

del 4 aprile 1995

Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia

Beneficiari

Possono accedere alle provvidenze le imprese artigiane di produzione e di servizio.

In particolare, possono accedere al programma per l'innovazione delle imprese artigiane, ed al programma per l'adeguamento ambientale ed il risparmio energetico:

- le imprese socie delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi associati ad Artigiancredito Toscano;
- le imprese artigiane e loro forme associative

Possono accedere al programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate :

- le imprese socie delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi associati ad Artigiancredito Toscano;
- le imprese artigiane e loro forme associative, costituite da soggetti non già titolari o soci di impresa nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
- le associazioni temporanee di imprese con prevalenza di imprese artigiane.

Le imprese beneficiarie devono essere costituite dopo il 1° gennaio 2000. Possono altresì accedere al programma le imprese costituende, nelle more dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. In ogni caso le imprese, all'atto della liquidazione del contributo, devono essere attive e regolarmente operanti.

Possono accedere al programma di sviluppo territoriale :

- le imprese socie delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi associati ad Artigiancredito Toscano;
- le imprese artigiane e loro forme associative ;
- le associazioni temporanee di imprese costituite prevalentemente tra imprese artigiane.

Le imprese beneficiarie devono rispettare i limiti individuati dalla vigente disciplina comunitaria per la definizione di piccole e medie imprese.

In particolare, sono definite piccole e medie imprese industriali quelle:

- aventi meno di 250 dipendenti;
- aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Ecu;
- il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese, non conformi alla definizione di media impresa.

Sono definite piccole e medie imprese commerciali e di servizi quelle:

- aventi meno di 95 dipendenti;
- aventi un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di Ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 3,75 milioni di Ecu;
- il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese, non conformi alla definizione di media impresa.

Le suddette soglie del 25% possono essere superate se:

- l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali a rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese, non conformi alla definizione di piccola o di media impresa.

Gli investimenti ammessi a contributo devono essere completamente realizzati entro:

- per investimenti riguardanti consulenze, impianti, macchinari, attrezzature, ecc., entro 6 mesi dalla data di ammissione al finanziamento;
- per investimenti strutturati, quali quelli riguardanti l'acquisto e/o la costruzione di immobili, entro 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

Investimenti agevolabili

- terreni
- fabbricati
- macchinari e impianti
- attrezzature
- automezzi
- immobilizzazioni immateriali
- scorte
- costi

Sono definiti i seguenti programmi di sviluppo:

- a) innovazione delle imprese artigiane;
- b) adeguamento ambientale e risparmio energetico;
- c) creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate;
- d) sviluppo territoriale.

Gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel progetto di investimento ammesso. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'intervento conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto presentato.

I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei 3 anni successivi alla consegna.

In relazione al programma per l'adeguamento ambientale ed il risparmio energetico non sono ammessi i costi relativi alla sostituzione e/o all'acquisto di attrezzature inerenti il ciclo produttivo aziendale.

Il programma interviene nei confronti delle imprese che hanno sede operativa nella Regione Toscana.

Agevolazioni finanziarie c/interessi

I contributi sono riconosciuti a fronte di finanziamenti in convenzione Artigiancredito Toscano.

Per il programma di sviluppo territoriale, i contributi sono concessi a fronte:

- di finanziamenti in convenzione Artigiancredito Toscano;
- di acquisti con patto di riservato dominio, regolate ad un tasso non superiore al tasso convenzionato

Artigiancassa per operazioni similari, ovvero ai tassi di riferimento.

Cumulabilita' con c/capitale

I contributi in conto interessi non sono cumulabili con i contributi in conto capitale.

Inoltre, i contributi in conto interessi sono, sulla singola spesa oggetto di agevolazione, alternativi ai contributi in conto canoni. Infatti, se si tratta di un acquisto diretto, possono essere concessi contributi in conto interessi; viceversa, se l'operazione è effettuata con il sistema del leasing, possono essere concessi contributi in conto canoni.

Per il programma per l'innovazione delle imprese artigiane , i contributi sono concessi:

- per progetti per l'ottenimento della certificazione di qualità e la conformità ai marchi dell'Unione europea, e per progetti per pianificazione, controllo di gestione ed organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane, sistemi informativi, pianificazione, gestione e controllo dei flussi finanziari, in misura tale da concorrere al totale abbattimento degli interessi;
- per le altre tipologie di investimento, nella misura del 2%.

Per il programma per l'adeguamento ambientale ed il risparmio energetico , i contributi sono concessi:

- per progetti per l'ottenimento della certificazione di qualità ISO 14000 e per l'adesione ai regolamenti comunitari EMAS, in misura tale da concorrere al totale abbattimento del parametro;
- per le altre tipologie di investimento, nella misura del 2%.

Per il programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate , e per il programma di sviluppo territoriale , i contributi sono concessi nella misura del 2%. Il contributo è erogato in forma attualizzata. Il tasso di attualizzazione è pari al tasso applicato all'operazione finanziaria.

Per l'attività istruttoria può essere percepito dalle cooperative e dai consorzi associati ad Artigiancredito Toscano un compenso, a carico delle imprese che hanno usufruito del contributo, non superiore a 250.000 lire.

Entità dell'investimento agevolabile

Non è previsto un massimo dell'investimento ammissibile, ma l'importo massimo del finanziamento è fissato in:

- per il programma per l'innovazione delle imprese artigiane, 50 milioni di lire;
- per il programma per l'adeguamento ambientale ed il risparmio energetico :
 - * per progetti per il rinnovo del parco veicolare nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi e del trasporto passeggeri, 250 milioni;
 - * per le altre tipologie di investimento, 50 milioni;
- per il programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate (lettera c), e per il programma di sviluppo territoriale (lettera d), 300 milioni.

Fermi restando i suddetti limiti di spesa, è ammesso, a favore dello stesso soggetto giuridico, il finanziamento di più di un progetto fino ad un tetto massimo complessivo di 300 milioni di lire. E' inoltre fatto obbligo alle aziende beneficiarie l'unicità dell'operazione di finanziamento in funzione degli investimenti effettuati.

I contributi concessi sono considerati aiuti "de minimis". Essi quindi non possono superare, cumulati con altre sovvenzioni previste da regimi di aiuto non notificati alla Commissione dell'Unione europea e da questa non autorizzati, il limite di 100.000 euro stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

I contributi sono concessi, a fronte di finanziamenti in convenzione Artigiancredito Toscano, per un periodo non superiore a 5 anni.

Agevolazioni finanziarie c/capitale

In relazione al programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate, nei casi di processi di fusione fra imprese artigiane, che comportano la scomparsa delle ditte partecipanti alla stessa e la contestuale nascita di un nuovo soggetto giuridico (debitamente comprovati e documentati), nonché l'aggregazione aziendale in consorzi di imprese od associazioni temporanee di imprese, sono concessi contributi in conto capitale. Tali contributi, alternativi ai contributi in conto interessi, sono riconosciuti a fronte di finanziamenti in convenzione Artigiancredito Toscano.

Cumulabilità con c/interessi

I contributi in conto capitale non sono cumulabili con i contributi in conto interessi e con i contributi in conto canoni.

La misura massima è il 15% del parametro.

Per l'attività istruttoria può essere percepito dalle cooperative e dai consorzi associati ad Artigiancredito Toscano un compenso, a carico delle imprese che hanno usufruito del contributo, non superiore a 250.000 lire.

Entità dell'investimento agevolabile

E' ammesso, a favore dello stesso soggetto giuridico, il finanziamento di più di un progetto fino ad un tetto massimo complessivo di 300 milioni di lire. E' inoltre fatto obbligo alle aziende beneficiarie l'unicità dell'operazione di finanziamento in funzione degli investimenti effettuati.

I contributi concessi sono considerati aiuti "de minimis". Essi quindi non possono superare, cumulati con altre sovvenzioni previste da regimi di aiuto non notificati alla Commissione dell'Unione europea e da questa non autorizzati, il limite di 100.000 euro stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

Agevolazioni finanziarie c/canoni

I contributi sono concessi per operazioni di locazione finanziaria regolate ad un tasso non superiore al tasso stabilito nelle convenzioni con Artigiancredito Toscano od Artigiancassa.

Per il programma di sviluppo territoriale, i contributi sono concessi a fronte di operazioni di locazione finanziaria regolate ad un tasso non superiore al tasso convenzionato Artigiancassa per operazioni simili, ovvero ai tassi di riferimento.

In alternativa a c/interessi

I contributi in conto canoni non sono cumulabili con i contributi in conto capitale.

Inoltre, i contributi in conto canoni sono, sulla singola spesa oggetto di agevolazione, alternativi ai contributi in conto interessi. Infatti, se si tratta di un acquisto diretto, possono essere concessi contributi in conto interessi; viceversa, se l'operazione è effettuata con il sistema del leasing, possono essere concessi contributi in conto canoni.

Per il programma per l'innovazione delle imprese artigiane, i contributi sono concessi:

- per progetti per l'ottenimento della certificazione di qualità e la conformità ai marchi dell'Unione europea, e per progetti per pianificazione, controllo di gestione ed organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane, sistemi informativi, pianificazione, gestione e controllo dei flussi finanziari, in misura tale da concorrere al totale abbattimento degli interessi;

- per le altre tipologie di investimento, nella misura del 2%.

Per il programma per l'adeguamento ambientale ed il risparmio energetico , i contributi sono concessi:

- per progetti per l'ottenimento della certificazione di qualità ISO 14000 e per l'adesione ai regolamenti comunitari EMAS, in misura tale da concorrere al totale abbattimento del parametro;

- per le altre tipologie di investimento, nella misura del 2%.

Per il programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate , e per il programma di sviluppo territoriale , i contributi sono concessi nella misura del 2%.

Il contributo è erogato in forma attualizzata. Il tasso di attualizzazione è pari al tasso applicato all'operazione finanziaria.

Per l'attività istruttoria può essere percepito dalle cooperative e dai consorzi associati ad Artigiancredito Toscana un compenso, a carico delle imprese che hanno usufruito del contributo, non superiore a 250.000 lire.

Entità dell'investimento agevolabile

Non è previsto un massimo dell'investimento ammissibile, ma l'importo massimo del finanziamento è fissato in:

- per il programma per l'innovazione delle imprese artigiane , 50 milioni di lire;

- per il programma per l'adeguamento ambientale ed il risparmio energetico :

* per progetti per il rinnovo del parco veicolare nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi e del trasporto passeggeri, 250 milioni;

* per le altre tipologie di investimento, 50 milioni;

- per il programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate , e per il programma di sviluppo territoriale , 300 milioni.

Fermi restando i suddetti limiti di spesa, è ammesso, a favore dello stesso soggetto giuridico, il finanziamento di più di un progetto fino ad un tetto massimo complessivo di 300 milioni di lire. E' inoltre fatto obbligo alle aziende beneficiarie l'unicità dell'operazione di finanziamento in funzione degli investimenti effettuati.

I contributi concessi sono considerati aiuti "de minimis". Essi quindi non possono superare, cumulati con altre sovvenzioni previste da regimi di aiuto non notificati alla Commissione dell'Unione europea e da questa non autorizzati, il limite di 100.000 euro stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

I contributi sono concessi, a fronte di finanziamenti in convenzione Artigiancredito Toscana, per un periodo non superiore a 5 anni.

Erogazione

La somma sarà erogata da Artigiancredito Toscana alle imprese beneficiarie, in unica soluzione, a seguito della produzione di certificazione di erogazione del finanziamento e di una dichiarazione attestante la rispondenza dell'investimento alle finalità del programma di sviluppo. Per le domande corredate, in sede di presentazione, dei documenti di cui sopra, l'erogazione dei contributi è effettuata contestualmente all'ammissione della domanda stessa.

Il diritto al contributo decade qualora la richiesta di erogazione non sia presentata entro 3 mesi dalla data di ammissione della domanda.

Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

Iter procedurale

Le domande di concessione di contributo devono essere presentate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, alle cooperative o ai consorzi associati. Questi ultimi provvedono ad inviare la domanda alla banca o alla società di leasing e, per mezzo di raccomandata, ad Artigiancredito Toscano.

Le domande sono valutate in relazione alla regolarità formale e sostanziale rispetto alle finalità del programma. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono effettuate dalle cooperative e dai consorzi associati ad Artigiancredito Toscano.

Le cooperative ed i consorzi fidi associati ad Artigiancredito Toscano si riservano di richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per l'attività istruttoria. La documentazione integrativa deve essere inviata alla struttura richiedente, entro i termini indicati, pena la decadenza della domanda dai benefici.

Artigiancredito Toscano ammette a contributo le domande, a seguito dell'istruttoria di valutazione da parte delle cooperative o dei consorzi associati, svolta in base alle procedure stabilite dallo stesso Artigiancredito Toscano. Per il programma di sviluppo per la creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate, e per il programma di sviluppo territoriale, le domande sono ammesse su base trimestrale, con decorrenza 30 giugno 2000 per la prima scadenza.

I beneficiari dei contributi sono tenuti:

- a dimostrare, in occasione della rendicontazione finale, il conseguimento degli obiettivi indicati in domanda;
- qualora intendano rinunciare al contributo, a darne immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, alla cooperativa artigiana di garanzia od al consorzio fidi associato, e per conoscenza all'Artigiancredito Toscano;
- a conservare la documentazione originale delle spese sostenute, fiscalmente regolare, quietanzata e corredata dalla dimostrazione di effettivo pagamento, in modo separato, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento.